

Civile Ord. Sez. 2 Num. 4454 Anno 2019
Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI
Relatore: SABATO RAFFAELE
Data pubblicazione: 14/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17150-2014 proposto da:

IACONO GIUSEPPINA, MATTERA ANNALISA, MATTERA VINCENZA,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA TEULADA 38/A,
presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MECHELLI,
rappresentate e difese dall'avvocato PASQUALE
PACIFICO;

- ricorrenti -

contro

LAURO GIOVANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VAL D'OSSOLA 100, presso lo studio dell'avvocato MARIO
PETTORINO, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE MORGERA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1822/2013 della CORTE D'APPELLO



2018

2806

di NAPOLI, depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 11/07/2018 dal Consigliere RAFFAELE
SABATO.





11.07.2018 n. 10 RG 17150-2014 ORD

Rilevato che:

1. Giovanna Lauro con atto di citazione notificato il 6 aprile 1988 ha convenuto innanzi al tribunale di Napoli Giovanni Mattera chiedendo:

- pronunciarsi l'attribuzione in proprio favore ex art. 938 cod. civ. di parte dell'area dalla p.lla 203 del f. 8 in Ischia, via Morgioni, contrada Campitello, di proprietà di quest'ultimo ma occupata in buona fede dall'attrice nella costruzione di fabbricato sulle di lei p.lle 1296 e 1297, con pagamento del doppio del valore della superficie occupata;
- dichiararsi illegittimo, con rimessione in pristino, il fabbricato realizzato dal convenuto sulla p.lla 203 in appoggio al fabbricato dell'attrice con violazione della normativa antisismica, integrativa delle distanze previste dal codice civile; - accertarsi l'insussistenza di servitù di passaggio quale praticata dal convenuto sulla particella 202 dell'istante.

2. Ha resistito il convenuto (la cui morte è sopravvenuta in corso di causa, con riassunzione del giudizio e costituzione delle sue eredi Giuseppina Iacono, nonché Anna Lisa e Vincenza Mattera) chiedendo il rigetto delle domande attrici e, in riconvenzionale, l'attribuzione in proprio favore della parte di fabbricato realizzato dall'attrice sul di lui fondo, previo pagamento dei materiali della manodopera.

3. Con sentenza del 12 novembre 1999 la sezione stralcio del tribunale ha accolto parzialmente la domanda attrice pronunciando l'accessione invertita in favore di Giovanna Lauro, con determinazione in lire 34.100.000 dell'indennità dovuta in favore degli eredi Mattera,



con rigetto e assorbimento delle ulteriori domande anche in riconvenzione.

4. Avverso detta sentenza ha proposto innanzi alla corte d'appello di Napoli impugnazione principale Giovanna Lauro, proponendo le eredi Mattera appello incidentale.

5. Con sentenza depositata il 10 maggio 2013 la corte territoriale ha rigettato l'appello incidentale e, in parziale accoglimento dell'appello principale:

- confermando l'accoglimento della domanda di acquisto per accessione invertita in capo a Giovanna Lauro della proprietà di porzione di suolo di metri quadri 11 facente parte della p.lla 203 del f. 8, ha condannato la stessa Giovanna Lauro al pagamento in favore delle eredi Mattera della somma di euro 4400 oltre interessi nella misura del 5% dalla data della domanda sino alla pubblicazione della sentenza e interessi legali successivi fino al soddisfo;
- ha condannato le eredi Mattera alla rimozione del fabbricato adibito a deposito per attrezzi realizzato sulla particella 203;
- ha dichiarato l'insussistenza di servitù di passaggio a favore delle eredi Mattera sulla particella 202.

6. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Giuseppina Iacono nonché Anna Lisa e Vincenza Mattera, articolando nove motivi (indicati come otto dalle ricorrenti, a cagione dello sdoppiamento di un motivo in lett. a e b); ha resistito con controricorso Giovanna Lauro;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, lamentandosi che la corte d'appello non abbia esaminato uno dei motivi di appello incidentale proposto dalle eredi Mattera, costituito dalla denuncia della violazione sempre dell'art. 112 cod. proc. civ. da parte del tribunale, che non avrebbe esaminato né deciso i capi di domanda riconvenzionale formulati in primo grado in via subordinata rispetto alla domanda riconvenzionale ex art. 936 cod. proc. civ. Come trascritto nel ricorso, per l'ipotesi di accoglimento della domanda avversaria ex art. 938 cod. civ. era stata richiesta con la comparsa di risposta in primo grado la condanna alla demolizione per essere la costruzione in violazione della normativa antisismica con rischio per l'integrità materiale del fondo vicino e per l'incolumità delle persone praticanti lo stesso, e in ulteriore subordine la condanna al ripristino per violazione del distacco minimo assoluto dai confini; con domanda accessoria di risarcimento del danno; a tali riconvenzionali subordinate le eredi Mattera si erano riportate con la comparsa di costituzione in appello.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. Effettivamente la corte d'appello, con la sentenza impugnata, fa solo un cenno all'esistenza dei capi subordinati di riconvenzionale, alla p. 5 della sentenza impugnata. Per il resto, il contenuto della pronuncia è desumibile dal contesto.

1.3. Al riguardo, va notato che la demolizione – quanto al primo capo della riconvenzionale subordinata – è stata richiesta per essere la costruzione in violazione della normativa antisismica, fondandosi tale *petitum* delle odierne ricorrenti sulle leggi in materia (l. n. 1684 del 1962 e l. n. 74 del 1974), essendo pacifico però che il comune sia stato dichiarato sismico con decreto del 1981 (p. 14 del ricorso,



nonché più in generale p. 10 ss.; v. altresì sentenza impugnata, in riferimento ad altra questione, p. 11).

1.4. Quanto alla condanna al ripristino per violazione del distacco minimo assoluto dai confini, costituente il secondo capo della riconvenzionale predetta, essa è stata domandata sulla base del p.r.g. per il comune di Ischia, approvato con decreto dell'assessore regionale n. 5701 del 22.6.1983 (p. 11 e 13 del ricorso).

1.5. Orbene in base agli accertamenti in fatto svolti la corte d'appello ha affermato esplicitamente essere stata realizzata la costruzione nel 1973 (p. 6 della sentenza impugnata). Tenuto conto, dunque, del contesto della decisione, è evidente che implicitamente i giudici del merito hanno escluso, e rettamente, l'applicabilità delle predette discipline efficaci da epoche successive; quindi, parimenti implicitamente, viene esclusa dalla sentenza impugnata la fondatezza delle domande subordinate, solo apparentemente non oggetto di pronuncia.

1.6. Se poi, in ordine ai profili relativi all'epoca di costruzione, la parte ricorrente mediante il motivo in esame sostiene essere state realizzate delle modificazioni del manufatto nel 1983 (ciò che quanto meno, in tesi, imporrebbe l'adeguamento sismico), elemento fattuale contrastato dalla controricorrente nell'ambito della replica al motivo, trattasi di deduzione non adeguatamente investita da una concreta censura tra quelle di cui all'art. 360 primo comma cod. proc. civ., per cui l'accertamento predetto di realizzazione nel 1973, come detto contenuto nella sentenza impugnata, fa stato, con tutto quanto ne consegue – come detto – in termini di infondatezza delle doglianze.

1.7. Va dunque ritenuta insussistente la denunciata omissione di pronuncia, dovendosi dare continuità al principio di diritto (per il quale v. ad es. Cass. n. 29191 del 06/12/2017 e n. 20718 del 13/08/2018) per cui non ricorre detto vizio, nonostante la mancata



decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo.

2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, identificato nella "incidenza sul valore del suolo occupato ... della cisterna sottostante, di cui le eredi di Mattera Giovanni erano state automaticamente private per effetto della detta edificazione".

2.1. Il motivo (al pari dei successivi in tema di indennità) ridonda sul capo di domanda compiutamente esaminato dalla corte di merito.

2.2. Esso, risolvendosi nella sostanza nella deduzione di un omesso esame di uno degli elementi istruttori da considerare ai fini della valutazione dell'indennità, è inammissibile. Come affermato dalle sezioni unite di questa Corte (n. 8053 del 07/04/2014) l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che il ricorrente possa dedurre soltanto l'omesso esame di un "fatto storico", mentre l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nell'applicazione di tale principio questa corte (cfr. Cass. n. 2498 del 10/02/2015, in



riferimento alla liquidazione dell'indennità ex art. 32, comma 5, della legge 4 novembre 2010, n. 183) ha chiarito che il fatto storico, suscettibile di denuncia di omesso esame, non possa identificarsi quindi con il presunto difettoso esame di uno dei parametri sui quali il giudice di merito conduce la valutazione ai fini della liquidazione di una indennità; ciò che, *mutatis mutandis*, vale anche nel caso di specie.

3. Con il terzo motivo si denuncia come rilevante l'omessa considerazione della presenza nel sottosuolo della cisterna anche ad integrare violazione dell'art. 938 cod. civ. e dei criteri da questo previsti per la determinazione dell'indennità.

3.1. La doglianza è inammissibile. Invero, sotto la veste di denuncia di violazione di legge, la parte ricorrente si duole di un'erronea ricognizione da parte della sentenza impugnata non già della fattispecie astratta prevista dalla norma dell'art. 938 cod. civ., bensì della fattispecie concreta, mediante una presunta mancata considerazione di un elemento incidente sul valore del suolo incensurabilmente accertato, con giudizio di merito non sottoponibile a revisione in sede di legittimità, dalla corte territoriale; riprova di ciò si ha dalla circostanza che, con il motivo, la parte ricorrente non propone alcuna interpretazione alternativa della norma, ma si limita ad indicare il diverso risultato applicativo cui la stima avrebbe dovuto condurre.

4. È inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell'art. 938 cod. civ. asserendosi che la corte d'appello non abbia provveduto, pur affermando la natura di debito di valore dell'indennità ai sensi della norma predetta, alla rivalutazione



monetaria della somma determinata dal c.t.u. nel 2004 fino al momento della sentenza.

4.1. Invero il motivo, imperniato sulla natura di debito di valore dell'indennità riconosciuta alla stessa corte d'appello, critica solo genericamente come arbitraria, senza farsi carico di un'effettiva impugnazione, la statuizione mediante la quale il giudice territoriale ha in effetti ritenuto di adempiere alla valutazione all'attualità del debito stesso, affermando che il valore determinato nel 2004 potesse "essere ritenuto congruo anche all'attualità, tenuto conto della modestia dell'area data e della notoria contrazione, rispetto all'epoca della stima eseguita, del mercato immobiliare". Non risulta dunque alcuna violazione del criterio valutativo, in mancanza di una censura dell'accertamento sopra indicato, affermativo della idoneità all'attualità dei valori previamente quantificati.

5. Con il quinto motivo (V lett. a secondo la rubrica in ricorso) si denuncia ultrapetizione e conseguente nullità della sentenza impugnata per la circostanza che la corte d'appello ha accolto la domanda di rimozione del deposito per attrezzi di superficie di metri quadri 8 circa per violazione delle norme sismiche nelle costruzioni in aderenza, in luogo che delle norme sismiche che vietano perimetrali in comune a seguito di appoggio, questo secondo essendo il presupposto sulla cui base era stata formulata la domanda.

5.1. Con il sesto motivo (rubricato dalla parte come V lett. b) si denuncia poi la violazione falsa applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 64 del 1974 e del conseguenziale decreto attuativo del 1986 (il riferimento appare operato al d.m. 24/01/1986) in materia di edilizia antisismica, lamentandosi come erronea la decisione della corte d'appello di ordinare la demolizione del predetto manufatto, in



relazione al principio giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. U n. 7396 del 28/07/1998) per cui in tema di violazioni di prescrizioni antisismiche il giudice, prima di ordinare la riduzione in pristino, deve accertare se il pericolo di crollo possa essere eliminato con l'uso di particolari accorgimenti tecnici (cfr. in particolare il giunto di isolamento).

5.2. Con il settimo motivo (VI secondo la rubrica in ricorso) si denuncia "omessa motivazione in ordine un fatto rilevante ai fini del decidere", in relazione al n. 5 dell'art. 360 primo comma cod. proc. civ., indicandosi detto fatto nella circostanza che il manufatto predetto sarebbe ancora incompleto e allo stato grezzo, essendo quindi possibile realizzarvi sia un muro di tamponamento che consenta di adeguare la muratura attualmente irregolare, sia un giunto tecnico per la libera oscillazione dei fabbricati. Detta circostanza, rappresentata dalla parte ricorrente, sarebbe stata immotivatamente disattesa dalla corte d'appello.

5.3. I motivi quinto, sesto e settimo possono essere esaminati unitariamente per la loro stretta correlazione. Essi sono inammissibili. Come leggesi alla p. 12 della sentenza impugnata, la corte d'appello si è fatta carico di applicare il principio per cui, in tema di costruzioni antisismiche, il giudice debba esaminare l'opportunità di disporre l'adeguamento, prima di ordinare la demolizione del manufatto irregolare. Ha in tal senso accertato la corte territoriale che non sono "state ... in atti ipotizzate soluzioni in grado di eliminare la situazione di pericolo senza farsi luogo alla richiesta demolizione del manufatto". A fronte di ciò, nell'ambito della trattazione del sesto e settimo motivo, la parte ricorrente si limita a citare il punto B della comparsa di risposta di primo grado, ove è stata manifestata generica disponibilità a realizzare un muro di tamponamento e un giunto tecnico, senza contestare adeguatamente che fossero in atti effettive



“soluzioni in grado di eliminare la situazione di pericolo senza farsi luogo alla richiesta demolizione del manufatto”; secondo l’esaustiva trattazione della sentenza impugnata, infatti, sarebbe stato necessario realizzare non solo maggior spessore dell’intera struttura, ma anche sostituire i mattoni forati. Va in tal senso richiamato (cfr. Cass. n. 23231 del 15/11/2016) che il proprietario dell’edificio contiguo ha diritto di chiedere l’eliminazione dello stato di pericolo derivante dalla presumibile instabilità per violazione di norme antisismiche del suo immobile, mediante idonei interventi o, se ciò non sia tecnicamente possibile, con la riduzione in pristino, gravando sulla parte interessata a evitare la demolizione l’onere di provare l’esistenza degli accorgimenti tecnici che consentano la messa in sicurezza della costruzione, scongiurandone l’abbattimento. Ciò posto, in assenza di adeguata impugnazione di detta statuizione, i motivi in discorso sono inammissibili per difetto di pertinenza rispetto alla *ratio decidendi*.

5.4. Deve per completezza rilevarsi, in riferimento al quinto motivo, come nessuna ultrapetizione sia ipotizzabile, dando atto la corte d’appello, anche mediante richiamo di giurisprudenza, che pur essendo la nuova costruzione tecnicamente in aderenza alla costruzione preesistente, la stessa aderenza non sia in effetti tale in quanto la nozione va oggi adeguata al requisito previsto dalla legislazione speciale che prevede il giunto tecnico di oscillazione; in mancanza di tale giunto, l’aderenza *tout court* non è legittima al pari di un appoggio (cfr. Cass. n. 8744 del 16/08/1993, n. 15005 del 21/11/2000 e n. 9319 del 17/04/2009).

5.5. Sempre per completezza, il settimo motivo appare inammissibilmente formulato al di fuori del parametro di cui al n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., il quale fa riferimento al

For



solo omesso esame di un fatto storico, essendo escluso, dopo la novellazione, il sindacato sulla sufficienza della motivazione che le ricorrenti sembrano invocare. L'omissione di esame lamentata, in tal senso, appare piuttosto riferita alle deduzioni di parte circa la disponibilità a integrare la costruzione.

6. Con l'ottavo motivo (VII secondo la rubrica in ricorso) si lamenta violazione degli artt. 1362 e 1058 cod. civ., non avendo la corte d'appello ricostruito le risultanze delle deposizioni dei testi alla luce della clausola contrattuale contenuta nell'atto di donazione del 4 novembre 1972, riportata nell'atto di compravendita dalle eredi di Lauroa Giovanni Mattera del 1973, ove si prevedeva la possibilità di un tracciato alternativo di passaggio ove il passaggio sul tracciato dell'acquedotto dovesse essere impedito.

6.1. Anche tale motivo è inammissibile. Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata (p. 13) la corte d'appello si è fatta esaustivamente carico dell'eventuale applicabilità della clausola, qualificandola come costituzione di servitù condizionata all'evento futuro e incerto dell'opposizione da parte dell'acquedotto al passaggio sul proprio tracciato; ha concluso la corte territoriale che tale evento di opposizione "non risulta essersi verificato alla stregua delle risultanze dell'istruttoria espletata in primo grado". In mancanza di contestazione di tale accertamento in fatto (che le stesse ricorrenti si mostrano consapevoli non potersi censurare in questa sede - cfr. p. 29 del ricorso), il motivo non può essere esaminato per mancanza di pertinenza alla *ratio decidendi*.

7. Con l'ultimo motivo (in rubrica VIII, ma in effetti nono) si censura la regolamentazione delle spese da parte della corte d'appello in relazione all'art. 91 cod. proc. civ. e all'art. 938 cod. civ.,



sostenendosi – con richiamo di giurisprudenza – che chi trae vantaggio dalla sentenza costitutiva in virtù di accessione invertita ex art. 938 cod. civ. debba sostenere le spese.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. Deve premettersi che è ancora oggi condivisibile – nonostante le evoluzioni giurisprudenziali e le modifiche normative intervenute in tema di spese giudiziali – il principio, cui con alcune precisazioni va data continuità, richiamato dalle ricorrenti in riferimento a remoto precedente (Cass. n. 1327 del 24/05/1966), secondo il quale chi, nella costruzione di un edificio, abbia occupato in buona fede una porzione del fondo attiguo, se chiede al giudice l'attribuzione della proprietà del suolo occupato (c.d. accessione invertita), in caso di accoglimento di tale domanda ottiene una pronuncia costitutiva, perché il suo diritto sorge con la pronuncia del giudice, e, poiché trae vantaggio dalla sentenza costitutiva, deve sopportare tutte le spese del giudizio, mentre l'avversario può essere condannato esclusivamente a quella parte di spese che siano determinate dalla sua ingiustificata opposizione. Tale principio non è in contrasto con quello processuale sulla soccombenza, di cui agli artt. 91 ss. cod. proc. civ., perché la parte che chiede e ottiene l'attribuzione per accessione invertita non può essere considerata totalmente vittoriosa, dato che è tenuta a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni. Analoghi argomenti si rinvengono nella giurisprudenza concernente la costituzione delle servitù coattive, ove rileva il contrasto tra le parti per applicare il principio di soccombenza (v. Cass. n. 3821 del 12/06/1981, n. 6814 del 14/12/1988, n. 4361 del 19/04/1995, n. 11125 del 06/10/1999).



7.3. In effetti, atteso che il principio di soccombenza altro non è che una manifestazione del superiore principio di causalità nella materia delle spese di lite, essendo strutturata la domanda di attribuzione ex art. 938 cod. civ. come *petitum* costitutivo, nulla può di regola esigersi dal convenuto per rendere superfluo il ricorso all'autorità giudiziaria, potendo solo esigersi che, instaurato il giudizio, non resista in esso se sia fondata la pretesa altrui e non debba farsi ristorare danni, ciò normalmente restando contumace (non essendo la costituzione, con connessi oneri di difesa, necessaria per ottenere il pagamento dell'indennità, da liquidarsi d'ufficio). A differenza di altri casi (si pensi all'usucapione, per il quale modo di acquisto della proprietà, peraltro ad accertamento giudiziale meramente dichiarativo ma necessario a fini di circolazione, il n. 12-bis dell'art. 2643 cod. civ., introdotto dell'art. 84-bis del d.l. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 98 del 2013, ha previsto la trascrivibilità a certe condizioni degli accordi di mediazione che accertano l'usucapione) il procedimento giudiziario è qui necessario anche se, fuori di esso, il convenuto riconosca le avverse ragioni (e non si renda quindi protagonista di "crisi di cooperazione" stragiudiziale); onde può sussistere soccombenza del convenuto solo se aggravi la posizione della controparte e i tempi del processo con una ingiustificata attività giudiziaria ("crisi di cooperazione" giudiziale).

7.4. Secondo un diverso punto di vista non vi sarebbe ragione di derogare in nessun caso al regime della soccombenza, pur tenuto conto delle speciali caratteristiche dell'azione costitutiva descritta (in tema di accessione invertita, ma anche in altri casi, quale quello delle servitù coattive). In tali casi, infatti, specie se anteriormente alla proposizione della lite, in via informale o nelle sedi di mediazione, il futuro attore abbia prospettato al futuro convenuto l'esigenza di ottenere titolo idoneo, quest'ultimo dovrebbe ritenersi responsabile



della crisi di cooperazione se non trasferisca in via negoziale, con equo indennizzo, il diritto, sì da perseguire l'obiettivo di evitare lungaggini giudiziali. Nell'ipotesi in esame, tuttavia, tale peculiare situazione non è dedotta, onde questa corte può prescindere dalle anzidette considerazioni, pur idonee a consentire evoluzioni nell'ottica della valorizzazione delle soluzioni stragiudiziali.

7.5. Nell'applicare il principio sub 7.2. al caso di specie, tuttavia, va considerato:

- che la domanda di attribuzione ex art. 938 cod. civ. era uno solo dei diversi e contrapposti *petita* avanzati nel giudizio, onde la valutazione della soccombenza andava effettuata – ed è stata effettuata (cfr. p. 14 della sentenza impugnata ove si fa appunto riferimento all'“esito globale”) – in rapporto all'esito globale del processo, con la conseguenza che la parte vittoriosa in parte e tuttavia soccombente in rapporto all'esito globale può essere legittimamente condannata al rimborso delle spese in favore dell'altra parte anche per il grado, la fase o la parte di giudizio in cui risulti vittoriosa;

- che, rispetto anche alla sola domanda originaria ex art. 938 cod. civ. di Giovanna Lauro, Giovanni Mattera e le sue eredi – lungi dal riconoscere le ragioni della controparte rispetto a detto *petitum* - le hanno fieramente avversate, tanto da proporre appello incidentale del tutto disatteso;

- che, infine, la c.t.u. – ai cui oneri si fa riferimento nella doglianza - è risultata utilizzata, nella sentenza impugnata, al fine di supportare le decisioni circa la mancanza di autonomia strutturale della costruzione sconfinante (pp. 6 e 7), oggetto di eccezione da parte Mattera, oltre che per le questioni (non concernenti la domanda in discussione) in tema di distanze; ne deriva che anche gli oneri di c.t.u. debbono essere regolati nel quadro della valutazione globale di cui si è detto.



7.6. Pertanto del tutto comprensibilmente la corte d'appello ha ritenuto recessivo il ruolo della domanda costitutiva in parola, considerando l'esito globale della lite come detto. Comunque la decisione è altresì conforme al principio di diritto per cui, in tale materia, stante l'opposizione, nulla vieta che, in concreto, il giudice ritenga che tutte le spese siano occorse per l'ingiusta opposizione e quindi debbano essere per intero sopportate dall'opponente, valutazione questa discrezionale (cfr. per tale statuizione in tema di servitù coattiva, la seppur remota Cass. n. 6814 del 14/12/1988).


8. In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.


P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 4.000 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, l'11 luglio 2018.

Il presidente

(L. G. Lombardo)


IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Simona Ciamiciano
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, 14 FEB. 2019